



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA, PATRIMONIO CULTURALE, FORMAZIONE E SOCIETÀ**

Art.1 – Istituzione, principi generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell'Università di Roma Tor Vergata, istituito con DR n. 2102 del 17.07.2015, nel rispetto delle norme generali contenute nel Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia culturale e gestionale di più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o progetti, specialmente attinenti alle Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, alle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, alle Scienze giuridiche, alle Scienze economiche e statistiche e alle Scienze politiche e sociali.

3. Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, dello Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento promuove, coordina e gestisce lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività di valorizzazione delle conoscenze (terza missione), verificandone l'impatto sociale, nonché delle altre attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie, nelle aree disciplinari di competenza, nel rispetto del principio di libertà di ricerca e di insegnamento e del diritto del personale docente e ricercatore afferente di accedere direttamente ai finanziamenti necessari alla ricerca.

4. Ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto di Ateneo, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, previa modifica del proprio regolamento al fine di esplicitare i criteri di costituzione e funzionamento delle sezioni stesse.

Art. 2 - Afferenze e Struttura

1. Fanno parte del Dipartimento il personale docente di ruolo, il personale ricercatore che vi afferisce, nonché il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell'Ateneo.

2. Al Dipartimento afferiscono uno o più Corsi di laurea e di laurea magistrale, di diploma, i Master di primo e di secondo livello, di seguito tutti indicati come Corsi di studio, nonché i Corsi di perfezionamento e i Corsi di formazione. Al Dipartimento afferiscono altresì i Corsi di dottorato di ricerca e le Scuole di specializzazione.

3. Sono organi del Dipartimento:

- a. La/il Direttrice /Direttore;
- b. la Giunta di Dipartimento;
- c. il Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 - La/Il Direttrice/Direttore

1. Il/la Direttore/Direttrice ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio e, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, secondo quanto stabilito dell'art. 13, comma 7, dello Statuto e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.
2. Il/la Direttore/Direttrice è eletto/a secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 8, dello Statuto dell'Ateneo e ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art.3 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.
3. Il/la Direttore/Direttrice è coadiuvato/a per gli adempimenti di carattere amministrativo da un/a Segretario/a amministrativo/a che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
- 4 Il/la Direttore/Direttrice designa fra le professoresse e i professori del Dipartimento un/a Vicedirettore /direttrice che lo/la supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il/la Vicedirettore/direttrice è nominato/a con decreto del Rettore e decade con la/il Direttrice/Direttore che effettua la nomina.
5. Il/la Direttore/Direttrice, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professoresse o professori e a ricercatrici o ricercatori del Dipartimento.
6. Il/la Direttore/Direttrice è eletto/a secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 8, dello Statuto dell'Ateneo e ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 3 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.

Art. 4 – Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento; ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 4 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.
La composizione del Consiglio è stabilita dall'art. 13, comma 11, dello Statuto e dall'art. 4, comma 7, del predetto Regolamento.
2. Il Consiglio è presieduto dal/la Direttore/Direttrice, come definito all'art. 3 del presente regolamento; di norma è convocato via posta elettronica almeno ogni due mesi, con almeno una settimana di preavviso, con l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. È altresì convocato a richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, che propongano uno specifico ordine del giorno.
3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.
4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo della Direzione. Non sono in nessun caso delegabili le funzioni relative all'approvazione del bilancio preventivo, alla programmazione, alla sua attuazione in base alle risorse disponibili, alle chiamate dei docenti, nonché all'approvazione dei regolamenti e delle relative modifiche.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie, il cui funzionamento è definito dall'art. 11 di questo regolamento.

6. Il Consiglio è composto da:

- a. le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b. una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all'unità per eccesso o per difetto, del numero dei docenti e ricercatori/ricercatrici afferenti al Dipartimento;
- c. una rappresentanza delle dottorande e dei dottorandi di ricerca, nonché della comunità studentesca secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo.

7. Il/la Segretario/a amministrativo/a partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

8. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale. La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli intervenuti, delle decisioni assunte e dei motivi che le hanno determinate. Qualora singoli componenti intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente, facendo pervenire il relativo testo, anch'esso redatto in modo sintetico, alla persona incaricata di verbalizzare entro la fine della riunione. I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati da chi presiede e da chi verbalizza (Segretario/a verbalizzante). I verbali sono pubblici, salve le determinazioni coperte da riservatezza. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Segreteria della Direzione del Dipartimento.

9. Le funzioni di segretario/a verbalizzante del Consiglio sono svolte dal/la docente con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

Art. 5 – Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva la Direzione nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 13, comma 9, dello Statuto dell'Ateneo. La Giunta non può in nessun caso assumere funzioni deliberative spettanti al Consiglio di Dipartimento salvo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4 del presente regolamento.

2. La Giunta è composta da:

- a. il Direttore/la Direttrice del Dipartimento, che la presiede;
- b. il/la Vicedirettore/direttrice del Dipartimento;
- c. le Coordinatrici e i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca istituiti nel Dipartimento;
- d. le Coordinatrici e i Coordinatori dei Corsi di studio di cui al successivo art. 7, comma 5, afferenti al Dipartimento.
- e. Una rappresentanza del personale docente e ricercatore eletta dal Consiglio del Dipartimento.

3. I componenti della Giunta di cui alla lettera e) sono pari a 3: un/a professore/ssa ordinario/a, un/a professore/ssa associato/a, un/a rappresentante per il personale ricercatore.

4. Le elezioni dei componenti elettivi della Giunta sono indette dalla Direzione almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima votazione. Le candidature possono essere presentate alla Segreteria della Direzione del Dipartimento fino a cinque giorni prima delle votazioni.

5. Della Giunta fa parte un/a rappresentante per ognuno dei Corsi di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento.

6. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario/a amministrativo/a, con funzioni di segretario/a verbalizzante e senza diritto di voto.
7. I verbali sono pubblici, salve le determinazioni coperte da riservatezza.
8. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza superiore. In caso di parità prevale il voto del/la Direttore/Direttrice.
9. Quando i punti all'ordine del giorno lo richiedono, alle sedute è invitata/o, con voto consultivo, una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti designata/o dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento.

Art. 6 – Commissione paritetica del Dipartimento

- 1) Presso il Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.
- 2) La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte del personale docente e ricercatore; elabora proposte per il Nucleo di valutazione ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche; formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.
- 3) La Commissione paritetica è composta da:
 - a. quattro rappresentanti del personale docente e ricercatore designati dalla Giunta e scelti tra le professoresse e i professori di ruolo e le ricercatrici i ricercatori del Dipartimento;
 - b. quattro rappresentanti della comunità studentesca, eletti dalle studentesse e dagli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca del Dipartimento e scelti tra le studentesse e gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell'Ateneo.
- 4) Il personale afferente al Dipartimento dura in carica tre anni accademici; la rappresentanza studentesca dura in carica due anni accademici e può essere rieletta per una sola volta.

Art. 7 – Corsi di studio

1. Al Dipartimento afferiscono uno o più Corsi di studio secondo le norme previste dal Titolo I del "Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca" di Ateneo.
 2. Qualora più Dipartimenti approvino la costituzione di un Corso di studio, essi individuano il Dipartimento di riferimento nel quale viene incardinato il Corso stesso, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
 3. Dal punto di vista didattico, l'afferenza del personale docente del Dipartimento ai Corsi di studio e la partecipazione ai relativi organi gestionali è regolata dalle normative e dai regolamenti nazionali in materia di afferenze organiche e calcolo dei requisiti minimi per la sussistenza dei predetti Corsi.
 4. Per ogni Corso di studio, possono essere istituite delle commissioni a tempo determinato finalizzate al coordinamento, all'ordinaria gestione e all'assicurazione della qualità della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento, dall'Ateneo e dagli enti ministeriali di riferimento.
- Alle Commissioni può partecipare anche il personale docente non di ruolo che svolge attività didattica nell'ambito del Corso di studio. Alle Commissioni viene conferita autonomia nel

redigere verbali delle proprie riunioni e – fatte salve le prerogative del Consiglio di dipartimento – di espletare con le segreterie competenti tutte le pratiche amministrative relative alla ordinaria gestione del Corso di studio.

5. A ogni Corso di studio è preposto un/a Coordinatore/Coordinatrice eletto/a tra le professoresse e i professori a tempo pieno dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Consiglio di corso di studio ove costituito ai sensi dell'art. 8.

6. Ogni Corso di studio impartisce gli insegnamenti curriculari previsti con tre lezioni a settimana, di massimo due ore ciascuna.

Eventuali eccezioni possono essere contemplate per ragioni motivate, con comunicazione formale al/la Direttore/Direttrice, previa approvazione del Consiglio del Corso e in considerazione della disponibilità degli spazi. A moduli distinti devono sempre corrispondere lezioni distinte.

Art. 8 – Consiglio di Corso di studio

1. In ogni Corso di studio può essere istituito un Consiglio del corso di studio, nei termini previsti dalla normativa vigente. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 2 l'istituzione del Consiglio è obbligatoria.

2. Al Consiglio spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento dall'Ateneo e dagli enti ministeriali di riferimento. In particolare, il Consiglio si esprime sulle materie di competenza del Corso di studio e formula proposte al Dipartimento in tema di ordinamento didattico, offerta formativa, approvazione dei piani di studio individuali e monitoraggio sulle attività didattiche. Nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 2, le proposte formulate dal Consiglio sono rivolte ai Dipartimenti associati. Ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Consiglio svolge altresì la funzione di presidio della qualità delle attività didattiche.

3. Il Consiglio è costituito da almeno cinque tra professoresse o professori di ruolo e ricercatrici o ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di studio. Il numero, i criteri e le modalità di designazione dei componenti sono definiti nel regolamento del Corso di studio, deliberato dal Dipartimento. Nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 2, il regolamento del Corso di studio è deliberato dal Dipartimento di riferimento, d'intesa con gli altri Dipartimenti associati.

4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il/la Coordinatore/Coordinatrice del corso di studio tra le professoresse e i professori a tempo pieno. La/il Coordinatrice/Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. La/il Coordinatrice/Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

5. Più corsi di studio possono istituire un Consiglio di corso comune.

6. Corsi di studio di laurea e corsi di studio di laurea magistrale istituiscono un unico Consiglio di corso quando sono omonimi e non prevedono debiti formativi nei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 9 – Corsi di Dottorato di ricerca

Per la disciplina e la gestione dei Corsi di Dottorato di ricerca si rinvia al “Regolamento dei Corsi di Dottorato” di Ateneo.

Art. 10 – Centri di ricerca interdipartimentali e dipartimentali

1. Il Dipartimento può istituire Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali con la finalità di promuovere e organizzare attività scientifica di eccellenza in specifici ambiti disciplinari.
2. In tale materia, il Dipartimento applica gli artt. 14 e 15 del “Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca” di Ateneo.

Art. 11– Commissioni

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni tematiche a tempo determinato e a tempo indeterminato, nominate con provvedimento della Direzione, su delibera del Consiglio, che può scioglierle in qualsiasi momento. Le Commissioni a tempo indeterminato decadono in occasione dell’elezione del/la Direttore/Direttrice.
2. Le Commissioni sono di norma costituite per monitorare e promuovere le principali funzioni del Dipartimento (ricerca, didattica e formazione, valorizzazione delle conoscenze, risorse e programmazione, ecc.), nonché per esaminare materie specifiche; costituiscono un supporto alle deliberazioni del Consiglio sugli scopi generali, i progetti e gli obiettivi specifici del Dipartimento e su questioni particolari meritevoli di attenta considerazione
3. Ogni Commissione ha un/a Coordinatore/Coordinatrice, nominato/a dal/la Direttore/Direttrice all’atto della istituzione della Commissione.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica il “Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca” di Ateneo.
2. La Direzione formula proposte sul presente regolamento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento di Ateneo. Il Consiglio del Dipartimento approva, con maggioranza assoluta dei propri componenti, tali proposte.
3. Il presente regolamento relativo all’organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società è approvato dal Consiglio del Dipartimento con maggioranza assoluta dei propri componenti.